Le garanzie dei diritti

- · RISERVA DI LEGGE
- · RISERVA DI GIURISDIZIONE

- TUTELA GIURISDIZIONALE (Art. 24 Cost.) "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti"
- SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (anche se in forma indiretta)

LIBERTA' INDIVIDUALI

Libertà personale (art. 13) Libertà di domicilio (art. 14) Libertà di comunicazione (art. 15) Libertà di circolazione (art. 16)

Art. 13 -La libertà personale è inviolabile

LA LIBERTÀ <u>FISICA</u> DI DISPORRE DEL PROPRIO CORPO (HABEAS CORPUS)

....ma ANCHE LA LIBERTA' MORALE

Writ of habeas corpus Magna Charta, 1215

"Gli uomini liberi non possono essere catturati o imprigionati (...) se non da un tribunale legale dei loro pari e secondo le leggi del paese"

Art. 13 Cost., II c.

RISERVA DI LEGGE

LA LIBERTÀ PERSONALE PUÒ ESSERE LIMITATA SOLO NEI CASI E MODI PREVISTI DALLA LEGGE

RISERVA DI GIURISDIZIONE

SOLO L'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA (E CON LE
GARANZIE PROPRIE DEL
PROCEDIMENTO
GIURISDIZIONALE) PUÒ
APPLICARLE

ART. 14: Libertà di domicilio

OGGETTO:

Pomicilio nella legislazione penale: <u>abitazione</u> e ogni <u>altro luogo di privata dimora</u>, nonché le <u>appartenenze di essi</u> (art. 614 c.p.)

Domicilio ex art. 14 Cost: secondo Corte cost: "qualsiasi spazio isolato dall'ambiente esterno di cui il privato disponga legittimamente" (Corte cost., sent. 88/1987)

Stessi límití ex art. 13, salvo il terzo comma

Libertà di comunicazione (art. 15 Cost.)

OGGETTO

Corrispondenza epistolare, telegrafica e telefonica e ogni altra forma di comunicazione. Tutela sia la libertà che la segretezza. Comunicazione: intersoggettività e attualità

LIMITI: soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge

Diritto alla riservatezza (privacy)

· Libertà di domicilio (art. 14)

· Libertà di comunicazione (art. 15)

Limitazione al diritto di cronaca Tutela dei PATI PERSONALI

Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16)

·OGGETTO:

Libertà di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale; Libertà di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi (salvo gli obblighi di legge: es. munirsi di documento valido per l'espatrio).

> Limiti: imposti dalla legge in via generale per motivi di sanità e sicurezza

LIBERTÀ CHE ATTENGONO ALLA SFERA PUBBLICA

art. 17-21

Libertà collettive in quanto il loro esercizio presuppone il concorso di una pluralità di soggetti, accomunati da un unico fine..

LIBERTA' CHE ATTENGONO ALLA SFERA PUBBLICA

- · Libertà di riunione (art. 17)
- · Libertà di associazione (art. 18)
- · Libertà di religione (art. 19-20)
- · Libertà di manifestazione del pensiero (art. 21)

LIBERTA' DI RIUNIONE - ART. 17

OGGETTO:

Riunione: compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo per il perseguimento di uno scopo comune

LIMITE:

Pacificamente e senz'armi

Libertà di riunione art. 17

- ·Differente disciplina a seconda del luogo:
- luogo privato
- luogo aperto al pubblico
- luogo pubblico



PREAVVISO ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA

Possibilità di divieto preventivo soltanto per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica

LIBERTA' D'ASSOCIAZIONE - ART. 18

· OGGETTO:

Associazione: formazioni sociali che hanno base volontaria, un nucleo di organizzazione stabile e uno scopo ideale.

LIMITI:

- Adesione libera anche il diritto "di non associarsi"
- 2. Fini che non sono vietati ai singoli da legge penale
- 3. Vietate:
- Associazioni segrete
- Associazioni paramilitari
- Partito fascista (XII Disp. Trans.)



Scioglimento: Sentenza + DPCM

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria Lcfr. art.1 1 1 c.11 nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.